



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 07
del 31.03.2017 ore 21:00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2017.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	DI BENEDETTO Mauro	P
4	BUCICH Alessandro	P
5	GUIDO Francesca	A
6	CAVO Giacomo	P
7	MERLO Paola	P
8	SEBASTIANELLI Giorgio	A
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	BISIO Stefano	A

Totale presenti **8**
Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Dibattito così riassunto (estratto dal dibattito unico in merito all'integralità dei punti del bilancio):

Sindaco Michele Bisio afferma che nel corso del 2017 il Comune affronterà finalmente l'annoso problema delle residenze non veritiere; la residenza nel Comune consente, per legge, di usufruire della esenzione dell'IMU e della TASI quale abitazione principale; peraltro, afferma di considerare, da sempre, una tale scelta legislativa come un errore enorme da parte dei governi sia di centrodestra che di sinistra, che hanno perseguito la politica di gravare il carico fiscale completamente sulle seconde case, sconvolgendo il disegno razionale che ispira la TASI; ritiene comunque sottostimato il dato di bilancio in merito al recupero del gettito dell'IMU relativo alle abitazioni principali non veritiere; illustra la definizione normativa di abitazione principale, ai sensi del decreto legge 201/2011 (il **segretario** fornisce illustrazione dell'articolo 13 comma 2 decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, cosiddetto decreto "SalvaItalia" del governo Monti, secondo cui "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente") (N.d.R.) **continua Sindaco Michele Bisio** non si può considerare la residenza da parte di un soggetto che continuativamente, per lavoro o altri motivi, dimori in altra città; residenti e non residenti già finiscono per pagare in maniera analoga i servizi, quali l'acqua e ed i rifiuti, del resto anche coloro che risiedono soltanto nel corso dei mesi estivi finiscono per utilizzare, in quei mesi, un quantitativo di acqua cospicuo; in ogni caso considera enorme il costo tributario gravante sui non residenti; pertanto, da questo punto di vista, ritiene che chiunque approfitti della situazione per essere residente senza effettivamente esserlo contribuisce a creare una sperequazione sociale; del resto, ove si potesse recuperare gettito da situazioni del genere, l'IMU potrebbe essere abbassata a tutti, in quanto, ove tutti pagassero il dovuto si pagherebbe meno; altri soggetti che sarebbero tenuti a pagare l'IMU sono coloro che non hanno la classificazione catastale adeguata; ad esempio, nel Comune di Voltaggio esistono ancora edifici classificati come A6 che non dovrebbero più esistere; l'impegno dell'Amministrazione è l'attività in collaborazione con il Catasto affinché vengano eliminate le situazioni anomale, per perseguire l'obiettivo di abbassare la pressione fiscale recuperando gettito da chi non paga correttamente; annuncia che si farà una lettera per invitare i contribuenti al ravvedimento, che si eviterà di avviare un procedimento finalizzato a togliere la residenza limitandosi al corretto pagamento dell'imposta; per ottenere tale risultato ci si avvarrà di strumenti che altri Comuni hanno già sperimentato, ad esempio dimostrando, con i consumi di energia elettrica, a differenza che di acqua e gas, che una persona, effettivamente, non ha dimorato dove risiede;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso con riferimento alla voce dell'IMU afferma che il Gruppo di Minoranza è d'accordo su quanto ascoltato, in sede di presentazione di bilancio, in merito alla proposta di effettuare delle verifiche nei confronti di coloro che usufruiscono del beneficio dell'esenzione della casa di abitazione principale senza effettivamente dimorarvi; come auspicio afferma che già in passato aveva chiesto, e intende continuare a chiedere, che il Comune contatti l'Agenzia delle entrate, al fine di conoscere, quanto meno, quanti siano i contratti di locazione immobiliare in corso nel territorio di Voltaggio, in quanto esistono soggetti che risultano residenti, e quindi beneficiano dell'esenzione dell'IMU, ma che, addirittura, non solo non risiedono, ma locano l'immobile a diverso soggetto **interviene Sindaco Michele Bisio** che osserva

che, ove si tratti di contratto registrato regolarmente, la TASI sono tenuti a pagarla anche i locatari **prosegue Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso** che, se l'Agenzia delle entrate fornisse al Comune i dati delle locazioni, si potrebbero analizzare i diversi casi, in quanto è possibile anche la locazione della singola stanza di un appartamento; riconferma di approvare quello che considera un auspicio da parte dell'Amministrazione in merito alle verifiche dell'IMU.

Successiva risposta:

Sindaco Michele Bisio afferma di volere affrontare la tematica delle abitazioni principali ai fini di verifica dell'IMU con modalità soft, senza ricorrere a metodi da polizia tributaria, cercando cioè di convincere le persone ad un ravvedimento, magari attraverso una transazione con il contribuente, a differenza, ad esempio, di coloro che, alla richiesta di chiarimenti da parte del Comune, si limitino a fare opposizione; occorrerà studiare delle modalità per operare sconti sulle sanzioni relativamente a coloro che collaborino

Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso osserva che se un contribuente si dichiara residente al fine di beneficiare dell'esenzione IMU, e nel contempo non risiede ed addirittura affitta l'immobile, l'atteggiamento del Comune che irroga una sanzione non significa durezza ma semplice giustizia;

in sede di dichiarazione di voto, tiene che venga evidenziato nel verbale la raccomandazione a dare seguito all'azione di accertamento

Istruttoria giuridica del Segretario Comunale:

VISTO, l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, modificato dall'articolo 1 comma 14 lettera a) L. 208/2015, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'articolo 8 D.Lgs. 23/2011, recante istituzione, dell'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 2, ai sensi del quale il presupposto è costituito dal possesso di immobili diversi dall'abitazione principale;

VISTO l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., recante la disciplina dell'imposta municipale propria, con particolare riferimento:

- in materia di presupposto, al comma 2, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, dall'articolo 1 comma 707 lettera b), numeri 1), 2) e 3) L. 147/2013, dall'articolo 9-bis comma 1 D.L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014, infine, dall'articolo 1 comma 10 lettera a) L. 208/2015) in materia di presupposto, con riferimento, in particolare, agli immobili diversi dall'abitazione principale, stabilendo la non applicazione del tributo al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, fatta eccezione alle tipologie di abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e con ulteriore riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2 D.Lgs. 504/1992 relativamente alla nozione di fabbricato, di aree fabbricabili, di terreno agricolo;
- ancora al comma 2, che stabilisce che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- ancora al comma 2, in forza del quale, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- ancora al comma 2, ai sensi del quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- ancora al comma 2, recante la facoltà, da parte del Comune, di assimilazione all'abitazione principale della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e, per contro, l'obbligo, a partire dall'anno 2015, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale una, ed una sola, unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- ancora al comma 2, in merito alla non applicazione del tributo ad ulteriori tipologie **a)** unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, **b)** casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **c)** ad unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da talune tipologie di dipendenti pubblici);
- al comma 3, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, in materia di base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 commi 1, 3, 5, 6 D.Lgs. 504/1992 e dai moltiplicatori di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 13, e che prevede la riduzione della base imponibile del 50 per cento per immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 D.Lgs. 42/2004 nonché per immobili dichiarati inagibili;
- ancora al comma 3 lettera 0a), introdotta dall'articolo 1 comma 10 lettera b) L. 208/2015, che prevede la riduzione della base imponibile del 50 per cento, con l'onere, in capo al soggetto passivo, di attestazione del possesso dei requisiti in sede di modello di dichiarazione, relativamente alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, ma a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, disponendo che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 9-bis, inserito dall'articolo 56 comma 1 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012 successivamente sostituito dall'articolo 2 comma 2 lettera a) D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, in materia di esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- al comma 10, sostituito dall'articolo 1 comma 707 lettera d) L. 147/2013, disciplinante la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale

si protrae tale destinazione, e con facoltà del Comune di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTI, altresì:

- l'articolo 1 comma 708 L. 147/2013, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2014, che non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- l'articolo 1 comma 13 L. 208/2015, che ha ripristinato l'esenzione del pagamento IMU per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e ha disposto l'esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

VISTO l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, che ha disposto, fra l'altro, la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

DATO ATTO CHE, in relazione alle aliquote:

- l'aliquota di base è pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al Comune, con deliberazione di natura regolamentare (adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997), di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento (articolo 13 comma 6-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, inserito dall'articolo 1 comma 53 L. 208/2015);
- l'aliquota relativa alla abitazione principale è pari alla misura dello 0,4 per cento, con possibilità, in capo al comune, di modifica tariffaria, e, pertanto, con atto di natura non regolamentare, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (articolo 13 comma 7 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
- sussiste facoltà, in capo al Comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, in relazione a: **a)** immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, e, in relazione ai immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato), **b)** immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, **c)** immobili locati (articolo 13 comma 9 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
- sussiste facoltà, in capo al Comune, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (articolo 1 comma 380 lettera g) L. 228/2012);

DATO ATTO CHE, in forza del combinato disposto dei commi 640 e 677 L. 147/2013, il Comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'articolo 13 comma 13-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, così sostituito dall'articolo 10 comma 4 lettera b) D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, modificato dall'articolo 1 comma 10 lettera e) L. 208/2015, che dispone, che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., l'efficacia delle dette deliberazioni e dei detti regolamenti decorrendo dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, e che dispone altresì:

- che il versamento della prima rata (di cui all'articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011) sia eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio;
- che il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo sia eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta (in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre applicandosi gli atti adottati per l'anno precedente);

VISTO l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che dispone, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, l'invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità, con la sanzione, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, del blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente inadempiente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con riferimento alla normativa sopra citata;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO CHE il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni, per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5 comma 11 D.L. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 19/2017, è differito al 31.03.2017;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 26 L. 208/2015, come modificato dall'articolo 1 comma 26 L. 208/2016, che, con la precipua finalità di contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dispone, per gli anni 2016 e 2017, la

sospensione dell'efficacia, fra l'altro, delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Voltaggio, approvato con deliberazione C.C. n. 33/2012 del 30.10.2012, mai oggetto di variazione, recante determinazione dell'aliquota ordinaria nella misura dello 0,849 per cento;

RITENUTO determinare, confermativamente, l'aliquota ordinaria di base dell'IMU del Comune di Voltaggio per l'anno 2017, nella misura dello 0,849 per cento;

RITENUTO determinare, confermativamente, le residue aliquote dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Voltaggio, per l'anno 2017, nelle seguenti misure:

- aliquota relativa all'abitazione principale, e relative pertinenze, per le categorie catastali A1, A8, A9: 0,4 per cento, con detrazione pari a EURO 200,00;
- aliquota delle aree edificabili: 0,849 per cento;
- aliquota degli immobili non produttivi di reddito fondiario: 0,849 per cento;
- aliquota degli immobili posseduti da soggetti ires: 0,849 per cento;
- aliquota degli immobili locati: 0,849 per cento;
- aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,849 per cento;
- aliquota degli altri immobili: 0,849 per cento;

DATO ATTO CHE:

- sulla base dello schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019, oggetto di approvazione nella seduta odierna, è prevista, per il 2017, la conferma dell'aliquota ordinaria dell'IMU nella misura dello 0,849 per cento, e, nonché la conferma delle misure attualmente vigenti relativamente alle restanti aliquote;
- il presumibile ammontare dell'IMU, ad aliquote vigenti, viene stimato, allo stato, sulla base della banca dati, in EURO 423.321,00, di cui EURO 93.521,00 destinati all'alimentazione del fondo di solidarietà dello Stato direttamente ritenuti dall'Agenzia delle entrate;
- l'introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'utenza, ferma l'osservanza dei limiti all'aumento previsti dalla normativa, di cui *supra*, rimandando *per relationem* allo schema di bilancio di previsione finanziario, in relazione all'esercizio 2017, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico, in considerazione dell'autonomia finanziaria dell'ente, sulla base del fabbisogno della spesa corrente, in particolare di quella non comprimibile, alle necessità di investimento, e in relazione alla risorsa disponibile derivante dal Fondo di solidarietà, nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi a domanda, e fermo l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso la TARI, in merito al gettito dell'addizionale comunale all'Irpef ed in merito al gettito della TASI, previsto sulla base della determinazione dei servizi indivisibili e del tasso di copertura relativi, e tenuto conto del limite individuato dal combinato disposto dei commi 640 e comma 677 dell'articolo 1 L. 147/2013;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale in forza del disposto espresso dell'art. 6 comma 1 D.Lgs. 504/1992, e pertanto in deroga al combinato disposto dell'articolo 42 comma 1 lettera f) e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

Con votazione legalmente espressa alle ore 00:05, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:

- **presenti: 08;**
- **astenuti 00;**
- **votanti: 08;**
- **voti favorevoli: 08;**
- **contrari: 00**

DELIBERA

1. Di confermare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Voltaggio nelle misure seguenti:
 - aliquota ordinaria: 0,849 per cento;
 - aliquota relativa all'abitazione principale, e relative pertinenze, per le categorie catastali A1, A8, A9: 0,4 per cento;
 - aliquota delle aree edificabili: 0,849 per cento;
 - aliquota degli immobili non produttivi di reddito fondiario: 0,849 per cento;
 - aliquota degli immobili posseduti da soggetti ires: 0,849 per cento;
 - aliquota degli immobili locati: 0,849 per cento;
 - aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,849 per cento;
 - aliquota degli altri immobili: 0,849 per cento;
2. Di determinare la detrazione per abitazione principale per le categorie catastali A1, A8, A9 nella misura pari a euro 200,00;
3. Di dare atto, in forza dell'adeguamento automatico del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU per sopravvenuta disposizione di legge, a fini ricognitori in quanto espressamente previsto per disposizione di legge, che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;
 - i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità

immobiliari edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
4. Di dare atto, in forza dell'adeguamento automatico del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU per sopravvenuta disposizione di legge, a fini ricognitori in quanto espressamente previsto per disposizione di legge, che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004, e s.m.i.;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
5. Di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998;
6. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché sul sito istituzionale del Comune.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Caterina Rosa TRAVERSO)

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (*Michele BISIO*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **29/04/2017** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **14/05/2017**.

Dalla Residenza Comunale, li **29/04/2017**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)